



# UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO

(Provincia di Campobasso)

Via G. D'Amico snc – C.A.P. 86015 – Jelsi (CB)

sito web: [www.unionedeltappino.it](http://www.unionedeltappino.it)

## UFFICIO TECNICO

Jelsi, lì 15/11/2018

<b>Oggetto</b>	<b>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO - RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA E IMPLEMENTAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE - PERIODO 2018-2025 NEI COMUNI DI CAMPODIPIETRA, GILDONE, JELSI, SAN GIOVANNI IN GALDO E TORO</b>
----------------	---

<b>VERBALE DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER LA SOSTITUZIONE DELLA IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 89 COMMA 3 DEL D. LEG.VO 18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i. E VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 97 DEL D. LEG.VO 18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i.</b>
---

### PREMESSO

- Che l'unione dei Comuni del Tappino gestisce il servizio di raccolta differenziata per i comuni aderenti e precisamente il Comune di Campodipietra, il Comune di Gildone, il Comune di Jelsi, il Comune di San Giovanni in Galdo e il Comune di Toro, in forza di giusta delega ricevuta dagli stessi comuni con le rispettive deliberazioni consiliari e precisamente:
  - Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2012 del Comune di Campodipietra;
  - Delibera di Consiglio Comunale n. 22/2012 del Comune di Gildone;
  - Delibera di Consiglio Comunale n. 49/2012 del Comune di Jelsi;
  - Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2012 del Comune di San Giovanni in Galdo;
  - Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2014 del Comune di Toro;
- Che con deliberazione della Giunta della Unione dei Comuni del Tappino n. 10 del 23/02/2018:
  - Si dettava indirizzo per procedere a nuova gara di appalto essendo in scadenza il rapporto contrattuale in essere;
  - Si stabiliva che, ogni singolo comune aderente, autonomamente, avrebbe provveduto ad elaborare il progetto esecutivo inerente la raccolta differenziata;
  - Si fissava in 7 anni la durata del nuovo appalto;
- Che i singoli Comuni hanno provveduto alla approvazione delle progettazioni inerenti il proprio territorio con i relativi atti:
  - Determina del responsabile del servizio tecnico del Comune di Campodipietra n. 134 del 16/07/2018 acquisita al prot. 1710 del 17/07/2018;
  - Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gildone n. 59 del 16/07/2018;
  - Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Jelsi n. 34 del 13/07/2018;



- Determina del responsabile del servizio tecnico del Comune di Comune di San Giovanni in Galdo n. 53 del 16/07/2018 acquisita al prot. 2649 del 24/07/2018;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 19/07/2018 del Comune di Toro acquisita al prot. 1749 del 23/07/2018;
- Che con deliberazione della Giunta della Unione dei Comuni del Tappino n. 33 del 24/07/2018 si approvavano le singole progettazioni;
- Che con determina a contrarre del responsabile dell'Ufficio tecnico della Unione dei Comuni del Tappino n. 67 del 10/08/2018:
  - Si avviavano le procedure per l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta differenziata spinta e implementazione della tariffazione puntuale per il periodo 2018-2025 nei Comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro;
  - Si stabiliva che l'affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per l'Appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - Unione dei Comuni del Tappino - Raccolta differenziata spinta e implementazione della tariffazione puntuale - Periodo 2018-2025 nei comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro;
  - Si stabiliva, altresì, che il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte interessate era fissato per le ore 12:00 del giorno 03/09/2018;
- Che con Determinazione del Responsabile della centrale unica di committenza n. 72 del 21/09/2018, si provvedeva a nominare, la Commissione giudicatrice e si stabiliva che la prima seduta di gara si sarebbe tenuta il giorno 24/09/2018 alle ore 18:30;
- Che alla procedura aperta hanno partecipato le seguenti imprese:

N.	Data di acquisizione	N. Prot.	Operatore economico	Sede legale	Pec
1	03/09/2018	1943	Ecoalba servizi ecologici	Via Croce n. 83 – Volturino (FG)	ecoalbaservizi@legalmail.it
2	03/09/2018	1945	Eco edil&logistic	Via Salita Sant'Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME)	ecoedilelogistic@pec.it
3	03/09/2018	1946	Ecogreen s.r.l.	Via Duca d'Aosta n. 63 - 86100 Campobasso	ecogreen@pec.it

**VISTI** i verbali della commissione di gara:

- VERBALE DI GARA N. 1 del 24/09/2018 (SEDUTA PUBBLICA)
- VERBALE DI GARA N. 2 del 01/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA)
- VERBALE DI GARA N. 3 del 01/10/2018 (SEDUTA RISERVATA)
- VERBALE DI GARA N. 4 del 02/10/2018 (SEDUTA RISERVATA)
- VERBALE DI GARA N. 5 del 04/10/2018 (SEDUTA RISERVATA)
- VERBALE DI GARA N. 6 del 11/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA)

dai quali si evince la proposta di aggiudicazione della gara a favore della ditta ECO edil&logistic con sede legale in Via Salita Sant'Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, per il punteggio complessivo di 83,20 e per il prezzo di € 3.384.383,03 a cui si sommano gli importi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 35.662,63 e quindi per un prezzo contrattuale complessivo di € 3.420.045,66, fatta salva la verifica ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che con nota Prot. 2261 del 16/10/2018 si provvedeva alla richiesta alla impresa ECO edil&logistic della verifica ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.;

**PRESO ATTO**



- Che con plico acquisito in data 22/10/2018 al prot. 2288 l'impresa ECO edil&logistic trasmetteva la documentazione inerente la verifica ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. richiesta con nota prot. 2261 del 16/10/2018;
- Che in pari data il 22/10/2018, al Prot. 2289, veniva acquisito il DURC della impresa ausiliaria "Rete servizi s.r.l." con sede legale in Via Bascule n. 12 – 76016 Margherita di Savoia (Codice fiscale: 02014830745) dal quale risultava che la stessa non era regolare nei confronti dell'INPS per irregolarità nel versamento di contributi ed accessori e nei confronti dell'INAIL per irregolarità nel versamento di contributi ed accessori. (Durc prot. INPS 12230421). Inoltre, in esito alla verifica fiscale effettuata al n. 2964783 del 02/10/2018 la stessa impresa risulta: "Negativa – La posizione è risultata irregolare" e che la suddetta impresa, "Rete servizi s.r.l.", nella procedura di gara, risultava impresa ausiliaria della ditta ECO Edil&logistic con sede legale in Via Salita Sant'Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831;
- Che con nota prot. 2370 del 30/10/2018, conformemente a quanto previsto dall'art. 89 comma 3 del D. Leg.vo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché dal punto 8 del disciplinare di gara, il RUP della stazione appaltante, imponeva alla impresa ECO Edil&logistic la sostituzione della impresa ausiliaria che era risultata non in regola con le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale.

**CONSIDERATO** che nelle more della sostituzione della impresa ausiliaria che era risultata non in regola con le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale, il RUP non procedeva alla verifica di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volendo attendere l'esito della sostituzione della impresa ausiliaria ai fini della ammissibilità, in quanto, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta, si sarebbe proceduto all'esclusione della Ditta ECO edil&logistic dalla procedura di gara;

**PRESO ATTO** che con plico acquisito al n. di prot. 2397 in data 05/11/2018, pertanto nei tempi stabiliti dalla stazione appaltante, l'impresa ECO edil&logistic trasmetteva la documentazione inerente la sostituzione della impresa ausiliaria che era risultata non in regola con le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

L'anno 2018 il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE, presso la sede della Unione dei Comuni del Tappino, il sottoscritto Ing. Salvatore Manocchio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, prende atto della documentazione pervenuta da parte della Ditta ECO edil&logistic e precisamente:

- Plico acquisito in data 22/10/2018 al prot. 2288 con il quale l'impresa ECO edil&logistic trasmetteva la documentazione inerente la verifica ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. richiesta con nota prot. 2261 del 16/10/2018;
- Plico acquisito al n. di prot. 2397 in data 05/11/2018, con il quale l'impresa ECO edil&logistic trasmetteva la documentazione inerente la sostituzione della impresa ausiliaria che era risultata non in regola con le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale;

e procede alla apertura, per le ragioni espresse in premessa, del plico acquisito al n. di prot. 2397 in data 05/11/2018, con il quale l'impresa ECO edil&logistic trasmetteva la documentazione inerente la sostituzione della impresa ausiliaria che era risultata non in regola con le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale.

Il plico risulta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Al suo interno contiene:

- 1) Contratto di avvalimento con la ditta GIEMME AMBIENTE s.r.l. con sede legale in Dugenta (BN) alla Via Nazionale 177/a dal quale si evince il requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto 7.2 del bando e il requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3 del bando;
- 2) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della impresa ausiliaria di possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara e per i quali l'impresa ausiliata risulta carente, nonché di possesso dei requisiti di cui all'art. 89 del D. Leg.vo 50/2016;
- 3) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della impresa ausiliaria di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016;



- 4) Dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico della impresa ausiliaria di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016;
- 5) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della impresa ausiliaria sul fatturato globale;
- 6) DGUE

La documentazione trasmessa risulta idonea e conforme alla normativa vigente, e sana le carenze della impresa ausiliata in materia di requisiti previsti nel disciplinare di gara e per i quali si poteva ricorrere all'istituto dell'avvalimento con impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria, di cui al contratto sopra richiamato, è la stessa impresa già ausiliaria della ditta concorrente in sede di gara e per la quale si è già provveduto alla verifica dei requisiti su piattaforma ANAC e la stessa risulta regolarmente iscritta nella *White list* presso la prefettura di Benevento.

In definitiva la ditta ausiliata ECO edil&logistic ha provveduto a stipulare regolare contratto di avvalimento con la ditta GIEMME AMBIENTE s.r.l. la quale soddisfa i requisiti previsti nel disciplinare di gara e pertanto la stessa impresa ECO edil&logistic con sede legale in Via Salita Sant'Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, viene dichiarata, dal sottoscritto responsabile del procedimento, non esclusa dalla procedura di gara.

Dopo tale accertamento e verifica di ammissibilità, si procede alla apertura del plico contenente la documentazione richiesta ai fini della verifica ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. richiesta con nota Prot. 2261 del 16/10/2018.

Il plico risulta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Al suo interno contiene:

- 1) Lettera esplicativa;
- 2) Prospetti tabellari del costo del personale;

Si procede pertanto alla verifica della congruità dell'offerta così come stabilito dall'art. 97 del D. lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, premette, in linea generale, che:

- Le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- L'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- Il D.lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo proposto possono riferirsi a:
  - L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- Il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;



- La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dai concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione presentata.

Dopo attenta valutazione conclude che:

- Le giustificazioni presentate dall'operatore economico ECO edil&logistic con sede legale in Via Salita Sant'Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi del personale e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- Per la motivazione analitica si rinvia *per relationem* alle giustificazioni presentate dall'operatore economico in quanto desumibili dalla documentazione prodotta;

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente ECO edil&logistic con sede legale in Via Salita Sant'Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Preso atto delle conclusioni cui si è addivenuti, il Responsabile del Procedimento si riserva di procedere ai successivi adempimenti amministrativi di competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Ing. Salvatore Manocchio

